



Illegittima l'imposizione di una responsabilità automatica per i Cad

Il Cad che agisce in rappresentanza indiretta risponde dei maggiori dazi accertati soltanto nei limiti di eventuali violazioni del suo dovere di diligenza professionale, che spetta alla Dogana dimostrare.

I Cad che agisce in rappresentanza indiretta risponde dei maggiori dazi accertati soltanto nei limiti di eventuali violazioni del suo dovere di diligenza professionale, che spetta alla Dogana dimostrare. È questo il principio espresso dalla Commissione tributaria regionale di Genova, con la sentenza 17 novembre 2021, numero 882, che, smentendo la prassi adottata dall'Agenzia delle dogane per oltre un decennio, ha escluso l'attribuzione di un'automatica responsabilità in capo ai Cad che agivano in procedura domiciliata.

Com'è noto, in materia di rappresentanza doganale si distingue tra rappresentanza diretta, in cui il delegato agisce in nome e per conto dell'importatore, e indiretta, in cui il rappresentante agisce per conto del proprio cliente, ma in nome proprio (art. 18, Reg. UE 952/2013, in prosieguo Cdu). Il distinguo è fondamentale poiché, nel primo caso, il delegato non è responsabile del pagamento dei maggiori dazi in presenza di un accertamento doganale mentre, se viene utilizzata la rappresentanza indiretta, è prevista, in via generale, una responsabilità solidale del dichiarante con il soggetto per conto del quale è effettuata

l'operazione doganale (artt. 77 e 79 Cdu). Sempre più spesso, infatti, le imprese condizionano l'affidamento del mandato all'assunzione, da parte del rappresentante doganale, della rappresentanza indiretta, ritenendo, con ciò, di perseguire una maggiore responsabilizzazione del nuncius, ma concretamente esponendolo a rischi, giuridici ed economici, relativamente a informazioni e aspetti che il rappresentante doganale ignora.

Nel caso esaminato dai giudici di Genova, in particolare, la vicenda riguardava l'origine doganale di alcuni prodotti in ghisa e il mancato pagamento dei dazi antidumping. La pretesa impositiva dell'Amministrazione era rivolta sia all'importatore che al Cad, ritenuto solidalmente responsabile, in quanto operante in rappresentanza indiretta.

Con la sentenza in commento, la Commissione tributaria regionale di Genova ha precisato che il Cad risponde, per eventuali errori nella dichiarazione doganale, soltanto se non ha tenuto conto delle informazioni in suo possesso, violando i propri doveri di diligenza professionale.

Il Collegio genovese ha precisato che la responsabilità solidale

non si realizza se il rappresentante doganale ha operato in maniera diligente e accorta, avendo compiuto tutto quanto si possa ragionevolmente attendere per garantire una regolare introduzione delle merci, secondo l'ordinaria diligenza professionale, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, del codice civile.

La sentenza afferma che, per riconoscere un'eventuale responsabilità, occorre tenere conto delle informazioni di cui l'intermediario disponeva al momento della dichiarazione o di cui egli doveva, secondo ragione, avere conoscenza, in considerazione dei suoi obblighi contrattuali, escludendo pertanto un'automatica responsabilità del rappresentante indiretto. L'Agenzia delle dogane deve dimostrare eventuali violazioni del dovere di diligenza professionale, poiché, diversamente, si configurerebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva.

Tale pronuncia conferma un significativo indirizzo giurisprudenziale, secondo cui il rappresentante indiretto non può essere ritenuto responsabile in situazioni in cui la rettifica della dichiarazione doganale è stata possibile soltanto grazie a una complessa attività di indagine, svolta con i poteri propri

di un organo di polizia (Comm. trib. reg. Genova, 23 novembre 2020, n. 721, Comm. trib. reg. Genova, 8 giugno 2020, n. 379; Comm. trib. prov. Torino, 12 febbraio 2020, n. 131).

Anche la Corte di Cassazione è recentemente intervenuta, delimitando le ipotesi di responsabilità degli operatori in dogana, particolarmente in relazione alle sanzioni e all'Iva. Escludendo ogni automatismo in materia sanzionatoria, i giudici di legittimità hanno sottolineato la necessità di una specifica valutazione del concreto operato del rappresentante doganale, potendosi configurare una responsabilità sanzionatoria soltanto qualora sia dimostrato il

dolo o, quanto meno, la colpa (Cassazione, 4 agosto 2020, n. 16625).

Con tale sentenza, la Suprema Corte ha stabilito che spetta alla Dogana dimostrare la ricorrenza, nel caso concreto, di una violazione di tali doveri da parte dell'intermediario, idonea a determinare la sua responsabilità. Tale pronuncia ha, inoltre, precisato che la responsabilità solidale, in materia sanzionatoria, non si realizza se il rappresentante doganale ha operato in maniera diligente e accorta, avendo compiuto tutto quanto si possa ragionevolmente attendere dallo stesso per garantire che le merci non siano introdotte irregolarmente. Sul rappresen-

tante indiretto incombe, infatti, l'obbligo di vigilare sull'esattezza delle informazioni fornite dall'importatore, essendo tenuto a operare secondo l'ordinaria diligenza professionale nel rispetto del parametro previsto dall'art. 1176, secondo comma, del codice civile. Ai fini di valutare un'eventuale responsabilità, occorre tenere conto delle informazioni di cui l'intermediario disponeva o di cui egli doveva, secondo ragione, avere conoscenza, in considerazione dei suoi obblighi contrattuali.

Escludendo ogni automatismo, è stata pertanto sottolineata la necessità di una specifica valutazione del concreto operato del rappresentante doganale.



Euro Arpa

Specialisti nei software per il settore doganale

Da oltre 30 anni sviluppiamo software gestionali per piccole e medie imprese, in particolare per quelle impegnate nel settore doganale.

Il nostro core business non è offrire semplici software, ma **soluzioni complete e integrate**, progettate

insieme alle aziende che hanno deciso di affidarsi a noi, diventando parte essenziale del loro lavoro.

Bolle doganali import ed export, manifesti marittimi e aeroportuali, Ens ed Exs, magazzini doganali e temporanee custodia, operazioni intracomunitarie, accise, Daa e Das, fatturazione, contabilità sono i software che semplificano gli utenti nello svolgere il loro lavoro, sempre aggiornati alla normativa doganale e fiscale, e che offrono una serie di funzionalità avanzate e personalizzabili.

Se la nostra **vision** è quella di garantire prodotti performanti, aggiornati e sviluppati con le nuove tecnologie, la nostra **mission** è seguire i clienti con entusiasmo e competenza e con un supporto costante, prima e dopo l'acquisto, instaurando con loro un rapporto di fiducia che li porta a sceglierci e collaborare insieme per molti anni.

Per qualsiasi informazione, preventivo o dimostrativo contattateci e saremo a vs completa disposizione.

Telefono: 011.316.13.57
E-Mail: euroarpa@euroarpa.it
Sito: www.euroarpa.it



SoGeDo: bolle doganali IM/EX
Software per gestione operazioni doganali di importazione, esportazione e transiti



Wintra: intrastat
Software gestionale per tutte le operazioni intracomunitarie



SoGeFa: fatturazione
Software di gestione documenti attivi e fatturazione elettronica



La Suprema corte ha inoltre chiarito che la responsabilità solidale del rappresentante doganale non può estendersi anche all'Iva all'importazione, non rientrando questa nella nozione di "obbligazione doganale" (Cass., sez. V, 24 settembre 2019, n. 23674). Secondo i giudici di legittimità, "l'Iva all'importazione, richiesta dallo Stato italiano, ha natura di tributo interno" (Cass., sez. VI - 5, ord. 8 gennaio 2021, n. 169). Al riguardo, anche il recente provvedimento dell'Agenzia delle entrate (principio di diritto 29 settembre 2021, n. 13/2021, confermato anche dalla risposta ad interpello 1° ottobre 2021, n. 644) conferma l'indirizzo ormai chiarissimo della Corte di Cassazione, secondo cui non vi è responsabilità in ordine all'Iva, da parte del rappresentante doganale. Il solo soggetto legittimato alla detrazione dell'Iva, anche in caso di accertamento doganale, è infatti l'importatore della merce e non il suo rappresentante doganale.

Con la sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova 17 novembre 2021, numero 882, i giudici hanno ribadito, inoltre, l'illegittimità della prassi, adottata dalla Dogana per oltre un decennio, che imponeva ai Cad di utilizzare la rappresentanza indiretta in caso di ricorso alla procedura domiciliata.

E invero, a partire dal 2005 (circolare 18 luglio 2005, n. 27/D), l'Agenzia ha imposto ai Cad, operanti in regime di procedura domiciliata, di utilizzare obbligatoriamente l'istituto della rappresentanza indiretta, precludendo il di-

ritto ad agire in nome e per conto degli importatori e facendo derivare, da tale obbligo, la contestazione dei maggiori diritti in caso di accertamento anche a posteriori.

Negli anni, il frequente ricorso a tale procedura, senza che fosse consentito adottare lo schema della rappresentanza diretta ha dato luogo a numerose contestazioni nei confronti dei Cad, considerati dalla Dogana automaticamente responsabili per le obbligazioni doganali, anche a seguito di rilievi o irregolarità sollevate nei confronti dei loro clienti, a distanza di anni dalle operazioni.

Tale inquadramento ha comportato rilevanti conseguenze di carattere economico, posto che l'obbligo di assumere una responsabilità, in proprio, per le obbligazioni doganali dei propri clienti, anche nel caso di contestazioni che non potevano essere rilevate con gli ordinari poteri di controllo del professionista, ma emerse soltanto a seguito di approfondite verifiche proprie delle pubbliche autorità, ha determinato esposizioni finanziarie particolarmente significative e anche la liquidazione di molti Cad.

Nell'ambito del vasto contenzioso che ne è derivato, i Cad hanno sottolineato l'incompatibilità della prassi adottata dalle Dogane con la disciplina comunitaria allora vigente, evidenziando, in particolare, come non fosse legittimo attribuire a società costituite da doganalisti abilitati a operare in rappresentanza diretta un'indefinita responsabilità oggettiva nell'esercizio della propria attività, anche nell'ipotesi in cui avessero operato in buona fede

e con la dovuta diligenza.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha più volte precisato che non vi è nessuna incompatibilità, da parte del Cad, tra la possibilità di effettuare lo sdoganamento in procedura domiciliata e l'istituto della rappresentanza diretta in Dogana (Cass., sez. V, ord. 31 ottobre 2019, n. 28066; Cass., sez. V, 14 gennaio 2020, nn. 417 e 418; Cass., sez. V, 28 gennaio 2020, n. 1856).

In particolare, dopo la disamina della normativa vigente all'epoca dei fatti (artt. 76, 64 e 5 cdc) che consentiva all'importatore di "domiciliare" le merci direttamente presso i propri locali, senza la necessaria presentazione in dogana, i giudici di legittimità hanno precisato che "da nessuna delle richiamate disposizioni, tuttavia, risulta anche che l'eventuale intermediario debba operare necessariamente in regime di rappresentanza indiretta. Non rileva, in senso contrario, il par. 2 dell'art. 64 che afferma sì che la dichiarazione può essere presentata «per suo conto» ma non limita la scelta alla rappresentanza indiretta".

Secondo la Corte, infatti "L'unica distinzione che appare possibile operare, invero, discende dall'art. 40 Tuld, *ratione temporis* applicabile, per il quale i soli spedizionieri doganali possono operare in regime di rappresentanza diretta (esclusi, quindi, altri eventuali intermediari) ma è indubbio che analoga facoltà deve ritenersi estesa ai Cad che, obbligatoriamente, debbono essere costituiti da spedizionieri doganali ex art. 1 septies l. n. 66 del 1992" (Cass., sez. V, ordinanza 31 ottobre 2019, n. 28066).

Sara Armella